


AVVISO

PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2025/2026 (Art. 27 della LEGGE 448/1998)



Il Comune di Montemesola informa la cittadinanza che a partire dal **4 luglio alle ore 12.00 sino alle ore 12.00 del 4 agosto 2025** è attiva la procedura regionale on-line per la richiesta dei buoni libro relativi all'anno scolastico **2025/2026**, riservata agli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado del sistema scolastico di istruzione,

a tal fine si precisa che il Comune Montemesola ha scelto come modalità di erogazione del beneficio il BUONO LIBRO DIGITALE.

Possono presentare istanza di accesso al beneficio di cui al presente avviso per l'a.s. 2025/2026 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, **che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore ad € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.**

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale dedicato della Regione Puglia:

 <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026>

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00), o scrivendo alla e-mail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

Sarà necessario:

- Essere in possesso di SPID, CIE o CNS per accedere al portale
- Avere un'attestazione ISEE 2025 in corso di validità
- Compilare tutti i dati richiesti e selezionare correttamente la scuola di iscrizione per l'A.S. 2025/2026

- **L'ISEE richiesto è quello ORDINARIO, con delle eccezioni di seguito elencate:**

L'ISEE MINORI sostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'Art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

L'ISEE CORRENTE, valido 6 mesi, può sostituire l'ISEE ordinario in seguito a:
- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;

una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell'Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull'ISEE direttamente dalla Banca dati dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.

ISEE CON ANOMALIE/DIFFORMITA':

In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà possibile alternativamente:

- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenza dell'avviso;

presentare comunque l'istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'avviso, solo in seguito alla regolarizzazione dell'attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comune di residenza, il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà valutare alternativamente l'opportunità di:

richiedere all'utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati analiticamente nell'attestazione ISEE difforme presentata;

richiedere all'utente idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEE di cui all'attestazione difforme presentata, necessità di presentare una nuova DSU.